



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

# **REGOLAMENTO** *per la tutela del verde pubblico e privato.*

- ❖ *approvato con delibera di Consiglio Comunale n.80 del 30 settembre 2010;*
- ❖ *entrato in vigore in data 01 dicembre 2010.*



**INDICE :**

**TITOLO I – GENERALITÀ**

- art. 1** Finalità
- art. 2** Ambito di applicazione
- art. 3** Funzioni dell'Amministrazione pubblica

**TITOLO II - VERDE VERTICALE**

- art. 4** Interventi di rilevante importanza su alberature pubbliche
- art. 5** Norme da osservare per l' abbattimento di alberi
- art. 6** Scelta delle specie vegetali da mettere a dimora
- art. 7** Accorgimenti da adottare nell'impianto di essenze arboree ed arbustive su territorio pubblico privato
- art. 8** Accorgimenti da seguire per la manutenzione di essenze vegetali
- art. 9** Procedure per il taglio di alberature su suolo privato
- art. 10** Manutenzione di terreni incolti in ambito urbanizzato
- art. 11** Controllo e cura delle malattie delle piante
- art. 12** Danneggiamenti di alberi ed arbusti su suolo pubblico

**TITOLO III - VERDE ORIZZONTALE**

- art. 13** Tutela delle aree prative

**TITOLO IV - NORME DI CARATTERE GENERALE**

- art. 14** Attività consentite nelle aree di verde pubblico
- art. 15** Sponsorizzazione
- art. 16** Irrigazione del verde privato
- art. 17** Condotta dei cani in aree a verde pubblico

**TITOLO V- VERDE ED URBANISTICA**

- art. 18** Opere di urbanizzazione
- art. 19** Edilizia privata

**TITOLO VI – SANZIONI**

- art. 20** Sanzioni
- art. 21** Impiego risorse economiche derivanti dalle sanzioni

**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

- art. 22** Abrogazioni
- art. 23** Entrata in vigore





## TITOLO I – Generalità -

### Art. 1 Finalità.

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina degli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione, la cura, la manutenzione e la razionale gestione.

### Art. 2: Ambito di applicazione.

1. Sono comprese nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - *tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla loro ubicazione, esistenti nel territorio comunale;*
  - *le alberature pubbliche e private interne ai centri abitati e non;*
  - *le alberature a prevalente funzione ornamentale pertinenti ad edificazioni ubicate esternamente alle aree di cui ai punti precedenti, gli arbusti e le siepi, sia isolati che in assebramento.*
2. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:
  - *gli alberi da frutto, con esclusione di olivi, noci, ciliegi ed esemplari di rilievo intentendosi soggetti arborei aventi diametro del tronco di oltre cm 60;*
  - *gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive; gli alberi facenti parte di formazioni forestali e non richiamati alla dimensione di superficie boscata o bosco;*
  - *gli alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà che, a piena maturità, non raggiungono un'altezza di mt. 3, nel rispetto delle distanze previste dall'art 892 e seguenti del C.C.*

### Art. 3: Funzioni dell'Amministrazione Comunale.

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, in economia o in appalto, la manutenzione, l'implementazione delle aree a verde pubblico e svolge ruolo d'indirizzo tecnico e di controllo per le aree private poste in ambito urbano. L'ufficio competente è il Servizio Tecnico - Assetto del Territorio - U.O. Arredo Urbano.
2. L'Amministrazione Comunale fornisce indirizzi, suggerimenti e linee attuative, anche al di fuori dei pareri da rendere obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento, a chiunque li richieda, utili alla realizzazione e gestione del verde privato, nonché chiarimenti su quanto riportato nel presente Regolamento.
3. Risultano pertanto compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - *Esemplari arborei pubblici e privati insistenti sul territorio comunale;*
  - *Parchi e giardini comunali e termali*
  - *Aree verdi e giardini di pertinenza di strutture di servizio, scuole ed altri edifici pubblici con esclusione dei manti erbosi degli impianti sportivi per qualsiasi tipo di gioco e degli arredi verde all'interno delle relative pertinenze, in gestione alle società sportive di riferimento;*
  - *Aree verdi libere, con o senza attrezzature ludiche o per la sosta;*
  - *Verde di arredo (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e comunque pertinente alla viabilità).*
4. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale del Comune di Montecatini Terme che si avvarrà delle segnalazioni e del supporto del personale del servizio Tecnico.



## TITOLO II – Verde verticale -

### **Art. 4: Interventi di rilevante importanza su alberature pubbliche.**

1. L'Amministrazione Comunale ha il compito di garantire l'incolumità pubblica da pericoli derivanti da cedimento di alberi o di parti di essi. Pertanto è suo compito vigilare relativamente alla stabilità delle alberature.
2. Interventi estesi di abbattimenti di alberature che si rendessero necessari, effettuati a cura dell'Ufficio comunale competente, saranno comunicati preventivamente agli organi collegiali Comunali ed alla cittadinanza tramite comunicati stampa.
3. L'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico - colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale.
4. Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con essenze della stessa specie o di specie diversa, da collocare in aree a verde pubblico, viali ecc., anche in zone diverse da quelle di espianto, nel corso della stagione di impianto utile immediatamente successiva all'abbattimento.
5. Gli abbattimenti si riterranno necessari ed inevitabili nei seguenti casi:
  - *stati di conclamata instabilità derivante da fattori meccanici o biologici, con esistente pericolo per la pubblica incolumità;*
  - *presenza di alberature od essenze arbustivi in luoghi e posizioni non compatibili con la sicurezza pubblica con le prescrizioni del Codice della strada;*
  - *affezione da fitopatie non sanabili con procedure fitoiatriche, che presentino caratteri di epidemicità tale da compromettere la salute anche di altre piante;*
  - *condizioni generali precarie, legate all'età ed al declino vegetativo;*
  - *provocazione di danni non sostenibili al patrimonio pubblico e privato;*
  - *insistenza su aree soggette ad opere di pubblica utilità.*

### **Art. 5: Norme da osservare per l'abbattimento di alberi.**

1. Durante le operazioni di abbattimento di alberi posti sul territorio pubblico, gli operatori, (dipendenti dell'Amministrazione Comunale o delle ditte che lavorino in appalto), dovranno osservare ogni provvedimento e norma al fine di :
  - *prevenire ogni tipo di incidente nell'area interessata ai lavori;*
  - *evitare o limitare quanto più possibile il prodursi di danni eventuali a manufatti e beni di proprietà pubblica e privata presenti nell'ambito di intervento ;*
  - *garantire la circolazione del traffico veicolare e pedonale; a tal fine dovranno essere date le necessarie comunicazioni al Comando di Polizia Municipale e dovrà essere apposta idonea segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto della normativa vigente;*
  - *adottare ogni provvedimento al fine di ridurre al massimo i rischi di trasmissione di fitopatie aventi carattere epidemico, con l'adozione delle opportune misure e accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia.*
2. In caso di abbattimenti eseguiti dalle ditte in appalto, ulteriori prescrizioni ed accorgimenti da osservare verranno specificati nei relativi capitolati speciali .
3. Tali norme sono estensibili anche nei confronti dei privati i quali, per effettuare le citate operazioni, dovranno avvalersi di operatori specializzati nel settore, affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte.



## **Art. 6: Scelta delle specie vegetali da mettere a dimora.**

1. Su territorio pubblico, la scelta delle specie vegetali da impiegare dovrà tenere presenti i seguenti elementi:
  - *il sito di intervento (contesto urbano, presenza di manufatti e sotto servizi, spazi vitali disponibili)*
  - *la distanza fra le alberature da prevedere e le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;*
  - *la robustezza dell'apparato legnoso;*
  - *la non aggressività dell'apparato radicale;*
  - *la possibilità di garantire una sufficiente pubblica illuminazione;*
  - *la facilità di manutenzione;*
  - *la resistenza a malattie; la compatibilità pedo-climatica con l'area da impiantare ;*
  - *il rispetto dei connotati paesaggistici naturali, propri della zona, a cui dovrà essere sempre fatto riferimento; il valore estetico;*
  - *il rispetto della biodiversità in ambito urbano.*
2. Per quanto attiene agli impianti effettuati in proprietà private, l'Amministrazione Comunale fornisce a richiesta, attraverso i propri tecnici, indirizzi e suggerimenti riguardante la realizzazione di nuovi impianti. Ai fini di un corretto utilizzo di specie vegetali su territorio privato, valgono gli stessi indirizzi sopra indicati, tenendo ulteriore conto dei dettami previsti dal Codice Civile, nei rapporti fra privati confinanti o pertinenze pubbliche, come meglio specificato al seguente art.7.

## **Art. 7: Accorgimenti da adottare nell'impianto di essenze arboree ed arbustive su aree pubbliche e private.**

### *a) distanze di impianto*

1. In materia di distanze minime d'impianto dovranno applicarsi tutte le norme vigenti in materia e in particolare quanto disposto dai D.Lgs 285/92 e D.P.R n° 495/92 e successive modificazioni come da artt. 892 e 893 del Codice Civile.
2. Nel caso di impianto in prossimità di attrezzature tecniche verticali (pali di illuminazione, cartellonistica, segnaletica ecc.) è necessario che la sagoma dell'attrezzatura non invada lo spazio di pertinenza della chioma da adulta.
3. In caso di messa a dimora su aree con pavimentazioni impermeabili, alla base degli alberi dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio, convenientemente delimitato dalla circostante pavimentazione, tale da consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e dei tronchi, la penetrazione delle acque ed impedire deformazioni e sconnesione ai pavimenti. Tale spazio, denominato "tornello" dovrà avere le dimensioni minime di cm. 100x100, fino ad un massimo di cm. 200x200, a seconda della specie vegetale interessata.
5. Nel caso di piantagioni su suolo soggetto a transito veicolare o pedonale a ridosso delle piante, i tornelli delle piante dovranno essere colmati con materiale arido sciolto o con appositi manufatti grigliati, posati in modo complanare alla pavimentazione, tale da garantire la percorribilità delle aree, non arrecare ostacolo ed inciampo e consentire la permeabilità del suolo. I tronchi dovranno essere adeguatamente protetti da urti e danneggiamenti vari con strutture lignee o metalliche.

### *b) area di pertinenza delle alberature*



6. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
7. Viene definita " area di pertinenza " di un albero quella superficie di forma circolare avente per centro il fusto della pianta e di diametro :
  - *doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato (cipresso, pioppo cipressino, carpino piramidale, ecc.)*
  - *uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso ( leccio, robinie, tiglio, ecc. ) o comunque più espanso di quello precedente.*

c) nuovi impianti

8. Valgono tutti gli accorgimenti e indirizzi contenuti nel citato art. 6 .

**Art. 8 :Accorgimenti da seguire per la manutenzione di essenze vegetali (potature).**

1. Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto, la stabilità e lo sviluppo futuro.
2. Gli interventi di potatura, *che devono comunque sempre prevedere il trattamento delle parti tagliate con olii o cera*, possono così definirsi:
  - *potatura di rimonda: intervento di taglio operato all'inserzione con ramo di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'asportazione dei rami secchi mutilati o malati, dei succhioni e dei polloni nonché dei germogli sviluppatisi lungo gli assi legnosi.*
  - *potatura di contenimento o di ritorno: intervento di taglio operato all'inserzione di ramo di ordine inferiore, rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al contenimento della branca con la sua cimatura, da effettuare in prossimità di un ramo laterale, utile a ristabilire la dominanza apicale ed a formare una nuova cima più bassa della precedente.*
  - *potatura di risanamento o di riforma o di bonifica: intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al ripristino dell'ordine fillotassico e alla distribuzione ordinata di ramificazione portante ad ordine scalare, su cui favorire l'inserimento di impalcature laterali adeguatamente distanziate ed il rilascio di ramificazione di ordine inferiore.*
  - *potatura di allevamento: intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, applicato nei primi anni di vita della pianta, mirato al graduale innalzamento dell'altezza d'inserzione della chioma sul fusto od alla semplice rimonda od alla realizzazione di forme obbligate tramite cimatura.*
  - *potatura d'impianto: intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato ad equilibrare la superficie della chioma a quella dell'apparato radicale tramite applicazioni di potatura di rimonda, di potatura di allevamento e di ritorno, all'atto della messa a dimora.*
  - *potatura su palmizi: intervento di taglio operato rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'asportazione di eventuali rampicanti lungo lo stipite ed alla ripulitura della chioma tramite asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle foglie secche delle vecchie infiorescenze e spate, taglio di foglie verdi con rilascio di tacche refilate e di lunghezza definita, mantenimento delle nuove infiorescenze e dei giovani caschi di datteri; comunque, è fatto divieto di eccessivo taglio delle foglie, con conseguente rilascio di "ciuffo apicale", e della scorticatura dello stipite.*



3. Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:
  - *per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);*
  - *per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 20 agosto);*
  - *per i lecci in un periodo compreso tra 1 febbraio e 15 marzo;*
  - *per i palmizi in un periodo compreso tra 1 marzo e 30 settembre;*
  - *per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.*
4. Le predette operazioni sono eseguibili tramite ausilio di piattaforma idraulica od autoscala, di scale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, avendo cura di non arrecare danni alle piante od a parti di esse e senza l'utilizzo dei ramponi, salvo casi da valutare specificatamente. E' comunque fatto obbligo dell'applicazione delle misure di prevenzione indicate dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
5. Quanto indicato è valido sia per vegetali posti sul territorio pubblico che privato. Per quanto riguarda gli ambiti privati, le operazioni di potatura, non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell' Amministrazione Comunale, ad eccezione dei casi in cui le potature interessino la pubblica viabilità pedonale e veicolare.

#### **Art.9 Procedure per il taglio di alberature su suolo privato.**

1. Il presente articolo riguarda le procedure da attuare per il taglio degli alberi che non sia ricompreso nel taglio dei boschi, come definiti all'art.2 del regolamento di attuazione (DPGR 5/9/2001 n^44R), secondo le procedure della legge forestale e che comunque esulino dalla procedure di cui all'art.46 della legge forestale.
2. Ferme restando le indicazioni contenute nel precedente art. 5, il soggetto che intende abbattere alberature deve inoltrare comunicazione all'Ufficio Assetto del territorio, da redigere sull'apposito modello prestampato predisposto dall'Ufficio, nella quale siano indicati:
  - *le generalità ed il recapito telefonico del proprietario o suo delegato;*
  - *l'ubicazione dell' intervento;*
  - *il numero e le specie delle piante da abbattere;*
  - *le motivazioni dell'abbattimento; (danni alle reti tecnologiche interrato o aeree, alberi botanicamente malati, ostacolo aerazione immobile, ecc..)*
  - *le fotografie della/e pianta/e da abbattere;*
3. Nei casi in cui l'area, su cui viene richiesto l'abbattimento, sia assoggettata a vincolo paesaggistico (ai sensi del Dlgs 42/2004) il richiedente dovrà presentare, all'Ufficio Assetto del Territorio, anche preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Nel caso in cui l'abbattimento riguarda alberi secchi, sradicati o troncati, che siano ubicati in zona a vincolo paesaggistico, non è necessaria la presentazione di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica.
4. Salvo casi particolari ed espressamente indicati, è fatto obbligo per ogni albero abbattuto di ripiantumarne due (2) aventi diametro minimo di cm 8 da ricollocarsi in sito o negli spazi pubblici circostanti su indicazione dell' Ufficio Assetto del Territorio.
5. In caso di accertata impossibilità alla ripantumazione degli alberi, è possibile la monetizzazione degli stessi con le modalità di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Assetto del territorio n^1069 del 14.07.2009.





6. Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi, sarà cura del Servizio Assetto del territorio verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde soggetta a manomissione.

#### **Art. 10: Manutenzione di terreni incolti in ambito urbanizzato.**

1. Si definisce terreno incolto in ambito urbanizzato l'area, di qualsiasi dimensione e giacitura, che non è soggetta a coltivazioni od altre attività agricole ricorrenti, a sistemazioni agrarie di qualsiasi genere, per le quali la vegetazione spontanea non sia soggetta a manutenzioni programmate e controlli. Rientrano inoltre nella definizione di terreno incolto:
  - *le aree limitrofe ad insediamenti residenziali e non, anche lungo un solo lato degli stessi;*
  - *le aree comprese tra zone residenziali e non prospicienti, a margine di viabilità in uso;*
  - *le aree ubicate in zone urbanizzate;*
  - *le aree ubicate comunque in quei contesti urbani ove è ricorrente la frequentazione e interazione dei cittadini.*
2. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo di terreni incolti come sopra definiti, rientranti in ambiti con qualsiasi destinazione urbanistica, sono tenuti a garantire la pulizia delle aree, la manutenzione, ed il controllo delle essenze vegetali.
3. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo dei terreni come sopra descritti, devono provvedere ad impedire lo sviluppo di erbe che non superino l'altezza di cm. 30, in qualsiasi periodo dell'anno e con un accurato controllo di arbusti ed alberi infestanti, attraverso la loro eliminazione e/o potatura.
4. Quanto sopra al fine di garantire il pubblico decoro e l'igiene urbana ed evitare il proliferare di animali sgraditi e scongiurare il pericolo di incendi.

#### **Art. 11: Controllo e cura delle malattie delle piante.**

1. Il proprietario di essenze vegetali in ambito urbano è tenuto al controllo costante dello stato fitosanitario delle stesse, al fine di evitare diffusioni epidemiche di malattie o di parassiti vegetali ed animali. In tale evenienza dovranno essere adottati con urgenza i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale, e dovranno essere portati a conoscenza delle patologie e dei provvedimenti intrapresi sia i preposti uffici comunali che quelli sanitari.
2. La cura delle patologie rilevate o la loro prevenzione deve avvenire con fitofarmaci od altre procedure approvate dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dovrà essere adottato ogni procedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene ambientale. Dovranno essere evitati rilasci di prodotti tossici nel terreno e nell'atmosfera per cui a tal fine si suggerisce l'effettuazione, qualora possibile, principalmente di trattamenti endoterapici per iniezioni interna.



## **Art. 12 : Danneggiamenti di alberi ed arbusti su suolo pubblico.**

1. Tutte le forme vegetali necessitano di tutela e rispetto per garantirne il corretto sviluppo e le proprietà ornamentali e funzionali. E' vietata pertanto ogni pratica, intervento od aggressione che possa arrecare danno alle piante. In particolare è fatto divieto a chiunque di:
  - *depositare o versare Sali, acidi, basi idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche classificate come tali nei pressi degli apparati radicali delle alberature ed accendere fuochi nelle aree di pertinenza delle piante.*
  - *effettuare nelle aree di pertinenza delle piante ricarichi superficiali di terreno o con materiale putrescibile od impermeabilizzante.*
  - *impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza delle piante.*
  - *affiggere direttamente alle alberature di proprietà pubblica, con chiodi o materiale di altro tipo, cartelli, manifesti ed altre strutture di qualsiasi genere, indipendentemente dalla loro ubicazione.*
  - *asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi od eseguire scavi, se non in caso di esecuzione di lavori che dovranno essere comunicati all'ufficio competente ed essere eseguiti con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.*
2. Chiunque provochi danno ad una pianta od arbusto di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in base a quanto previsto dall'art.20 del presente regolamento.

### **TITOLO III – Verde orizzontale -**

#### **Art. 13:Tutela delle aree prative.**

1. Le superfici prative del verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto delle stesse e degli eventuali apparati di irrigazione presenti.
2. E' fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, nonché l'uso improprio ed il danneggiamento di strutture ed arredi complementari.
3. Eventuali interventi improrogabilmente necessari, ma suscettibili di modificare lo stato generale delle aree, che dovessero arrecare guasti ad aree prative e alle loro infrastrutture, dovranno essere espressamente autorizzati dal competente Ufficio comunale, secondo i criteri e le prescrizioni contenute nel disciplinare per interventi di manomissione del suolo pubblico e, in caso di lavori affidati in appalto, dai relativi capitolati speciali.
4. Nel caso in cui soggetti privati intendano intraprendere iniziative, manifestazioni, feste, sagre od altri eventi, su aree a verde pubblico, gli stessi, dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Servizio Assetto del territorio – U.O Arredo urbano - , che impartirà le opportune prescrizioni e ne controllerà l'esecuzione.

### **TITOLO IV - Norme di carattere generale -**

#### **Art. 14:Attività consentite nelle aree di verde pubblico.**

1. Le aree di verde pubblico sono a disposizione dei cittadini per le attività varie, anche in base al grado di attrezzatura ed arredo delle aree stesse.



2. I fruitori di tali aree sono responsabili dei danni di ogni genere causati, anche da animali o persone ad essi in custodia. Nelle suddette aree è vietata ogni forma di campeggio, bivacco e/o pernottamento, così come l'accensione di fuochi per ogni scopo.
3. È vietato ad ognuno alterare lo stato dei luoghi, sia dell'assetto vegetazionale del verde pubblico che degli arredi ivi presenti.
4. È vietato introdurre in modo permanente arredi personali (cesti, sedie, panchine, tavolini, ecc...); è vietato altresì mettere a dimora essenze vegetali senza preventiva autorizzazione del competente servizio dell'Amministrazione Comunale.
5. Nelle aree di verde pubblico sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con qualsiasi tipo di veicoli a motore, salvo i veicoli necessari al movimento delle persone diversamente abili ed ai veicoli autorizzati.

#### **Art. 15 : Sponsorizzazione di aree verdi.**

1. Al fine di consentire a privati (persone fisiche o giuridiche) il mantenimento e/od il miglioramento di alcune aree di verde pubblico, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione, per quanto previsto all'art.26 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dal Regolamento Comunale relativo alle sponsorizzazioni approvato con **Delibera di Consiglio Comunale n° 89/2000** ed ad altra normativa vigente.

#### **Art. 16: Irrigazione del verde privato.**

1. È vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione delle aree a verde, per la pulizia di aree esterne e per qualsiasi altro uso non potabile. Nel caso di utilizzo di impianti privati e pubblici di acqua non potabile per l'irrigazione delle proprie aree a verde, l'impiego delle acque dovrà essere improntato alla corretta gestione del patrimonio idrico, evitando sprechi e somministrazioni sovrabbondanti le quali, non determinando alcun vantaggio per il mantenimento del verde, impoveriscono le risorse idriche.
2. Ai fini di consentire la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata all'interno del servizio idrico, tutti gli utenti sono obbligati ad adottare comportamenti, a realizzare le misure e le prescrizioni ed a sottostare alle limitazioni e divieti previsti dal Regolamento di attuazione dell'art.8 bis della L.R. 81/1995 (emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n°29/r) e dal regolamento per la gestione in concessione dell'acquedotto comunale approvato con delibera Consiglio Comunale n° 30/2010.

#### **Art. 17: Condotta dei cani in aree a verde pubblico.**

1. I proprietari e i conduttori dei cani hanno l'obbligo di rimuovere le deiezioni dei loro animali nelle aree destinate a verde pubblico, utilizzando idonea attrezzatura (paletta e sacchetto o sacchetto monouso o altro contenitore a tenuta stagna per la raccolta). A tal fine i proprietari ed i conduttori dei cani devono risultare in possesso di tale attrezzatura in ogni momento ed in ogni luogo in caso di controllo.
2. È fatto divieto di condurre i cani nelle aree provviste di specifica segnaletica di divieto e comunque in aree scolastiche e all'interno dei parchi gioco.
3. Lungo le strade comunali, nei parchi termali i cani potranno essere condotti solo al guinzaglio.



## TITOLO V - Verde ed urbanistica -

### Art. 18 Opere di urbanizzazione.

1. Nell'ambito della progettazione di opere di urbanizzazione, sia pubbliche che convenzionate con attuazione da parte dei soggetti privati, all'interno delle quali sia prevista la realizzazione di aree di verde pubblico da cedere comunque all'amministrazione comunale, anche di alberature od arredi a verde lungo viali o piazze, prima del rilascio del parere da parte dell'ufficio competente e/o dell'approvazione definitiva dei relativi progetti, dovrà essere richiesto l'esame preventivo da parte dell'ufficio Assetto del Territorio, il quale indicherà eventuali modifiche a quanto già previsto in progetto e fornirà indicazioni per la sua redazione.

### Art. 19: Edilizia privata.

1. I progetti per la realizzazione di opere edili che includano anche aree destinate a verde, dovranno essere corredati in sede di presentazione anche di un progetto di sistemazione di parchi, giardini, aiuole, alberature ecc., redatto in scala adeguata (minimo 1:500) e nel quale siano facilmente identificabili le localizzazioni delle piante esistenti e di nuovo impianto, la loro nomenclatura e la loro posizione nell'ambito delle aree.

## TITOLO VI – Sanzioni -

### Art. 20: Sanzioni.

1. La violazione delle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con importo variabile da € 25 ad € 500, che sarà irrogata dagli organi competenti dell'amministrazione comunale, in maniera proporzionale al danno arrecato, salvo l'applicazione di specifica normativa legislativa quando il fatto costituisca più grave illecito.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a
3. **Art. 21: Impiego risorse economiche derivanti dalle sanzioni.**
  1. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni comminate per violazioni del presente regolamento saranno introitate in apposito capitolo di bilancio di entrata e destinate agli interventi di manutenzione del verde pubblico.



<b>TITOLO VII – Disposizioni finali -</b>
---

**Art. 22. Abrogazioni.**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia di tutela del verde pubblico e privato emanate precedentemente dal comune.

**Art. 23 : Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento non essendo sottoposto per legge al controllo preventivo di legittimità entra in vigore, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della predetta pubblicazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto comunale vigente.
-